

CLX.

TORNATA DELL'8 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCI.

**Sommario.** — Omaggio — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. per l'ampliamento del porto di Napoli; 2. per conferma dell'amnistia condizionata promulgata in Sicilia — Discussione sul progetto di legge per un aumento alla dotazione della Corona — Schiarimenti richiesti dal Senatore De Monte, forniti dai Senatori Martinengo, Arnulfo e Nigra — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto — Presentazione di due progetti di legge — Discussione sul progetto di legge per una tassa sopra varie concessioni del Governo — Osservazioni del Senatore Chiesi in confutazione delle modificazioni proposte dall'ufficio centrale, combattute dal Senatore Mameli — Parole del R. Commissario a sostegno del progetto ministeriale — Risposta al medesimo dei Senatori Mameli, Sappa, Coppi e Arnulfo — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri degli esteri e della marina, non che il Regio Commissario Duchoqué.

Il Senatore Segretario Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

**Presidente.** Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge le lettere dei Senatori De Gregorio, Acquaviva e Ferretti, colle quali i due primi per affari di famiglia, l'ultimo per motivi di salute, chiedono un congedo che è loro dal Senato accordato.

**Presidente.** Il signor dottore Beggi fa omaggio al Senato di una sua opera sopra alcuni fatti storici che riguardano la Santa Sede.

DISCUSSIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

(V. atti del Senato N. 193 e 195)

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo all'ampliamento del porto di Napoli di cui darò lettura. (V. *infra*)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

« È autorizzata la straordinaria spesa di L. 3,200,000 per eseguire una prima parte del molo orientale del

nuovo porto di Napoli sulle tracce del progetto adottato da apposita Commissione reale nell'anno 1861 ».

(Approvato).

Art. 2.

« Tale spesa verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori pubblici in apposito capitolo sotto la designazione di *ampliamento del porto di Napoli*, ripartitamente come segue:

« Esercizio 1862, capitolo 515 A L.	700,000
1863,	» 1,500,000
1864,	» 1,000,000

Totale L. 3,200,000 »

(Approvato).

Si procederà allo squittinio segreto sopra questo progetto di legge unitamente al progetto che è all'ordine del giorno immediatamente dopo, quello cioè per la conferma dell'amnistia condizionata promulgata in Sicilia col Decreto prodittatorio del 17 ottobre 1860, di cui darò lettura. (V. *infra*)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rileggerò gli articoli:

Art. 1.

« I condannati e gli imputati per omicidio che hanno accettata l'amnistia impartita con Decreto prodittatorio per la Sicilia del 17 ottobre 1860, n. 265, sono tenuti nel termine di giorni quindici dalla data della presente legge ad allontanarsi dal luogo del domicilio degli offesi

alla distanza di 30 miglia e per il periodo di anni tre. In caso d'inadempimento incorreranno nella pena del carcere da uno a due anni.

Qualunque consenso venisse dato dagli offesi, non gioverà ad esimerli gli anzidetti imputati o condannati dall'obbligo dell'allontanamento, nè dalla pena svenunciata in caso di trasgressione a quest'obbligo ».

(Approvato)

Art. 2.

« I condannati e gli imputati per reati contro la proprietà, che fra quindici giorni dalla data della presente legge non abbiano adempiuto gli obblighi loro imposti dagli articoli 4 e 8 dello stesso Decreto, saranno puniti col carcere estensibile ad un anno ».

(Approvato).

Art. 3.

« Gli individui che hanno accettata l'amnistia accordata col Decreto del 17 ottobre 1860 sono soggetti per lo spazio di sei anni alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza ed alle conseguenze che ne derivano ».

(Approvato)

Art. 4.

« Gli imputati a cui riguarda la presente legge, sono quelli contro i quali prima del Decreto 17 ottobre 1860, era spedito mandato di deposito o mandato di arresto ».

(Approvato)

Si procede ora all'appello nominale per il duplice squittinio segreto sopra entrambi i progetti di legge.

(Il Senatore *Segretario Arnulfo* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione sul progetto di legge relativo all'ampliamento del porto di Napoli:

Votanti . . . . .	64
Favorevoli . . . . .	55
Contrarii . . . . .	9

(Il Senato approva).

Sul progetto di legge relativo alla conferma dell'amnistia condizionata, promulgata in Sicilia.

Numero dei votanti . . . . .	64
Favorevoli . . . . .	60
Contrarii . . . . .	4

(Il Senato approva).

La votazione sopra queste due leggi ebbe luogo col numero strettamente legale di 64, epperò prego i signori Senatori a non volersi muovere da quest'aula onde poter progredire nei nostri lavori.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER UN AUMENTO ALLA DOTAZIONE  
DELLA CORONA.

(V. *Atti del Senato*, N. 198)

**Presidente.** Viene ora in discussione il progetto di legge per un aumento alla dotazione della Corona di cui darò lettura:

Art. 1.

« L'assegno fatto alla Corona sulle finanze dello Stato coll'art. 3 della legge 24 giugno 1860 a contare dal 7 novembre 1860, è aumentato di cinque milioni cinquecento cinquanta mila lire ».

Art. 2.

« All'elenco dei beni stabili annesso alla legge del 24 giugno 1860 è sostituito l'elenco A annesso alla presente, e tornano a far parte delle sostanze del demanio nazionale gli stabili assegnati alla Corona colla stessa legge o col Decreto del Prodittatore delle province napoletane in data del 19 ottobre 1860, che sono indicati nell'elenco B ».

Art. 3.

« A spese delle finanze, ed in contraddittorio del Ministro della Real Casa, sarà compilato l'inventario dei beni di cui al precedente articolo ».

Art. 4.

« Il personale di ogni categoria della Casa Reale dell'ex-Regno delle Due Sicilie, che trovavasi in attività di servizio, ovvero in disponibilità al primo gennaio 1861, come pure i collocamenti a riposo e le nuove nomine che ebbero luogo a datare da tale epoca rimangono ad esclusivo carico della Lista civile; s'inscriveranno per contro a carico dello Stato le pensioni accordate a tutto il 1860 ».

ALLEGATO A.

*Elenco degli stabili che vengono assegnati alla dotazione della Corona in aggiunta a quelli già alla stessa concessi con la legge del 16 marzo 1850.*

MILANO.

Palazzo di Corte sulla piazza della Metropolitana, coi locali annessi del casino e della soppressa chiesa di San Giovanni in Conca.

Villa Reale, presso i pubblici giardini.

Casino e palchi di Corte nel Regio Teatro della Scala, palchi di rappresentanza numeri 1 e 2 nella seconda fila sinistra.

Palchi di Corte nei teatri della Canobbiana e Carcano.

MONZA.

Palazzo di Corte.

Villetta di Mirabello.

Villetta di Mirabellino.

Parco Reale della estensione di pertiche milanesi 10582, con giardino e serre, della superficie di pertiche 558.

Vivaio delle piante, di pertiche 113, presso la Stazione della ferrovia.

CREMONA.

Palazzo ereditario Ala-Ponzoni.

TORNATA DELL'8 AGOSTO 1862.

MODENA.

N. 56 ambienti del Reale Palazzo nella parte formante la testa dell'avancorpo di levante della facciata prospiciente verso la strada ferrata.

Villa e beni delle Pentitorri.

REGGIO (Emilia).

Palazzo Reale; tutta quella parte di esso che costituisce l'appartamento reale, oltre agli ambienti necessari alle persone di servizio, ed oltre al piccolo giardino annesso al palazzo.

PARMA.

Palazzo Reale e sue adiacenze, esclusa quella parte di esso conosciuta sotto la denominazione di Palazzino o Palazzo di riserva, da destinarsi al servizio della Prefettura, a seconda del piano prestabilito ed inteso col dicastero dell'interno.

Palco grande e sei palchi di seconda fila nel Regio Teatro.

SALA.

Casino dei Boschi, con giardino inglese.  
Boschi da castagni e da pini (caccia reale).  
Casino del Ferlaro, con giardino inglese.  
Podere denominato il Livello.  
Possessione Fornace delle Grazie.  
Podere del Casinello di Baganza.  
Podere Sant'Anselmo o di Pasciuti.  
Possessione Casenove, col Prato Grande.  
Possessione Meriglie, con la vigna Ferlaro.  
Possessione Capanna Boiardi.

SALA E COLLECCHIO.

Possessione del monte e fornace Fedolfi.

COLLECCHIO.

Podere vigna di Bourdel.  
Proprietà di Montecoppe.  
Possessione di Campagna.  
Podere Serroglio, col campo Sovi.  
Casello di Montecoppe Basso, con terreno coltivato.  
Podere detto il Conventino.  
Boschi da castagni e da pini uniti a quelli di Sala (caccia reale).

BOLOGNA.

Villa di San Michele in Bosco, con giardino e terreni adiacenti.

FIRENZE.

Palazzo Pitti, con tutte le sue adiacenze e col corridore fino a mezzo il Ponte vecchio.

Giardino Boboli e torri lungo le mura Urbane.

Scuderia di San Marco, per la parte attualmente occupata.

PISA.

Palazzo di residenza.

Fabbrica nuova, e Casa delle Vedove.

Palazzo Vitelli.

Palazzo Battaglia e casa Cecconi.

Tenuta di San Rossore e Coltano.

LIVORNO.

Palazzo di residenza.

Casetta attigua a detto palazzo via della Posta, N. 1, gravata dell'annuo canone di lire 1,762 96 a favore della Pia Casa del Rifugio. Il pagamento di questo canone starà a carico della lista civile.

Edificio detto la Puggieria.

Scuderia in via del Leon d'oro.

SIENA.

Palazzo di residenza.

LUCCA.

Palazzo di residenza, con due cortili, l'uno a ponente l'altro a settentrione.

CASTELLO PETRAIA.

Villa, giardino e fabbriche dipendenti,  
Villa, parco, giardino ed adiacenze.

MARLIA.

Villa reale.

Casa d'agenzia e terre di piccoli poderi racchiusi nel parco.

NAPOLI.

Palazzo reale.

Casino d'Ischia.

Casino del Fusaro.

Palazzo di Capodimonte, bosco, giardini, ecc.

Casinetto e bosco degli Astroni.

Palazzo di Portici, boschi, giardini, ecc.

Villa la Favorita, boschi, giardini, ecc.

Casino e tenuta di Quissianana.

CASERTA.

Palazzi di Caserta e di San Leucio, coi boschi e giardini non fruttiferi che formano le delizie reali e col diritto dell'acqua.

Casini di Carditello e di Calvino, boschi e tenute annesse.

Tenuta di Torcino e Mastrate.

PALERMO.

Palazzo Reale e siti ai Colli, all'Arenella, al Collegio Romano ed in Solanto.

MESSINA.

Palazzo Reale.

ALLEGATO B.

*Elenco degli stabili che, assegnati in dotazione alla Corona con la legge del 24 giugno 1860 e col decreto del prodittatore nelle province napolitane del 19 ottobre 1860, ritornano a far parte delle sostanze demaniali.*

MILANO.

Pulvinare, nell'anfiteatro dell'Arena.

MODENA.

Palazzo Reale; tutta quella parte di esso che non è assegnata in dotazione alla Corona nell'elenco A. Rimesso, scuderie e giardino grande.

Tenuta risaia e bosco di San Felice nella Mirandola.

REGGIO (Emilia).

Palazzo Reale; tutte quelle parti di esso che non sono assegnate alla Corona coll'elenco A.

PARMA.

Palazzina o Palazzo di riserva annessa al Palazzo Reale, da destinarsi al servizio della prefettura, a seconda del piano prestabilito ed inteso col dicastero dell'interno.

Palazzo detto del Giardino, con frutteto, giardino grande, serre, abitazioni delle guardie e del giardiniere.

COLORNO.

Palazzo reale, con giardino, parco e fabbricati tutti che ne costituiscono le adiacenze.

Tenuta del parco e serraglio.

Bosco ceduo.

PISA.

Febbrica di San Vito ed annessa palazzina.

Magazzino delle gondole.

Stabile dell'agenzia di San Rossore e Coltano, e scuderia degli stalloni.

AREZZO.

Palazzo di residenza, con piccola fabbrica annessa.

LUCCA.

Palazzina detta di San Romano e scuderie.

Casa Biccbierai.

POGGIO A CAIANO.

Villa, giardino, parchi e fabbriche dipendenti, fabbriche staccate.

NAPOLI.

Casino del Chiatamone.

Palazzo, bosco e tenuta di Persano.

Palazzi a destra ed a sinistra della reggia, detti la Foresteria e del Principe di Salerno.

Casa detta l'Egiziaca.

Casa detta Santa Teresella degli Spagnuoli.

Edificio detto la Solitaria.

CASERTA.

Molini di Caserta, condotto Carolino, terre in tenimento di Airola, ed ogni altra terra o fabbricati estranei a quelli assegnati alla Corona coll'elenco A.

Lago, parco e pantano di Licola.

Senatore **De Monte**. Mi occorrerebbe di domandare schiarimenti al signor Ministro delle finanze riguardo ai molti beni demaniali che non veggio nominati nè in quello specchietto di beni che si assegnano alla Corona, nè nell'altro specchietto dei beni che ritornano al demanio.

**Presidente**. Avverto il Senatore De Monte che le due note non contengono tutti i beni demaniali, contengono la nota dei beni che vengono assegnati alla Corona e dei beni che, già assegnati alla Corona, ritornano a far parte dei beni demaniali.

Senatore **De Monte**. Ed è precisamente di questi che io intendo parlare, che cioè teneva la Corona e continua a possedere, e che ora dovrebbero essere reintegrati al demanio.

Dunque questo chiarimento mi pare indispensabile. E per dirne qualche cosa, accennerò ai tenimenti di Carditello e Calvi, nei quali oltre ai beni che sono proprio luoghi di delizia della Corona, ci sono delle estese tenute redditizie le quali si affittano molte decine di migliaia di ducati. Questi beni erano sotto una stessa amministrazione detta di Carditello e Calvi, e sono tuttora posseduti da Casa Reale, come che fosse stato il tempo di doverne fare la restituzione al demanio.

Vi ha nella provincia di Terra di Lavoro e nel finitimo Abruzzo altri latifondi e propriamente in Venafro: ed anche nelle province delle Puglie vi è la estesissima tenuta di Tressanti, ed altre ancora le quali tuttavia sono possedute da Casa Reale.

Quindi o debbono esse far parte di quello specchietto il quale attribuisce definitivamente quei beni a Casa Reale, ovvero far parte dell'altro specchietto per il quale quei beni sono reintegrati al Demanio.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Senatore **De Monte**. Ecco perchè mi pare che i chiesti schiarimenti siano indispensabili; e si ricorderà il Senato che al tempo in cui io gli esposi all'oggetto le mie osservazioni, non vi fu data da parte del Ministero nessuna risposta a riguardo di quei beni per indole loro demaniali, ma tuttora ritenuti dalla Corona ed amministrati dal principe di Lequile.

Dunque ora mi pare che sia proprio il momento di vedere qual destinazione debbano avere, se pure debbano averne una definitiva, i beni dei quali io vi ragiono. Ed ecco perchè mi sembra che il Ministro di finanze, che deve essere a giorno di queste cose, sia al caso di dare i suoi schiarimenti, i quali certamente debbono essere somministrati prima che passiamo alla votazione di questa legge.

**Presidente**. La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo**, *Relatore*. Io certo non potrò

dare la piena soddisfazione richiesta dall'onorevole Senatore De Monte, come potrebbe darla l'onorevolissimo Ministro delle finanze, pure mi permetterò di far osservare all'onorevole Senatore De Monte che la restituzione che ora ha luogo riguarda i beni stabili e gli edifici che erano assegnati alla Corona dalla legge 16 marzo 1850, e che nell'elenco sono soltanto descritti i beni che sono ora assegnati alla Corona: tutti quelli adunque, che non formano parte di questo elenco, restano naturalmente proprietà del Demanio.

Per conseguenza quei fondi, quegli stabili indicati dall'onorevole Senatore De Monte, io credo che continueranno a formar parte delle sostanze demaniali, in quanto che non sono menomamente nominati nell'elenco dei beni assegnati alla Corona.

Questo è quanto come Relatore mi consta; del resto io non posso certamente appagare le brame e le ricerche dell'onorevole Senatore De Monte intorno ai beni da lui indicati.

**Senatore De Monte.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Monte.** Quanto dice l'onorevole Senatore Martinengo potrà valere per i beni delle antiche province; ma per i beni che sono nelle province napoletane, bisogna che si parli coi fatti alla mano.

I beni, ai quali io accennava, formavano parte della dotazione dell'antica Corona. Quando fummo sotto la Dittatura, quei beni senza eccezione furono dichiarati di pertinenza del Demanio nazionale. Fu allora che questi beni stessi avrebbero dovuto essere reintegrati al Demanio, ma non lo furono; ed invece vennero trattenuti nell'amministrazione di Casa Reale e propriamente sotto l'amministrazione del principe di Lequile, che credo sia l'amministratore di Casa Reale. Ecco perchè ora che veniamo a fare codesta fissazione dei beni che deve ritenere il Re per gli usi della sua Casa, per gli usi della sua Persona, e degli altri che comunque trattenuti finora di fatto presso l'amministrazione di Casa Reale, non le appartengono punto, è manifesto che questi ultimi debbono far parte del Demanio. Il che debbesse dichiarato tanto maggiormente, che la legge è accompagnata da un duplice specchio, quello che comprende i beni che sono attribuiti a Casa Reale, e l'altro specchio dei beni che comunque prima addetti a Casa Reale, vanno restituiti al Demanio.

Dunque o sono stati restituiti, e non occorre far altro: o non sono stati restituiti, e bisogna che si prenda l'iniziativa affinchè la restituzione avvenga. Nè io parlo d'ipotesi, sì bene di fatti certi e persistenti nelle province napoletane, ai quali fatti è inutile rispondere con argomenti, bisogna rispondere con fatti, e questi fatti non potrebbero somministrarsi da altri che dal signor Ministro delle finanze.

**Senatore Arnulfo.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arnulfo.** Da quanto venne dicendo l'onorevole Senatore De Monte, mi pare vi sia quanto basti

perchè si possa senz'altro avere per chiarito lo stato delle cose, e non occorra d'aver altri schiarimenti per passare alla votazione della legge.

Se non ho male compreso, l'onorevole Senatore De Monte disse che per un provvedimento del Dittatore i beni cui egli accennava furono dichiarati demaniali; ma che in fatto sono tuttavia posseduti dalla Corona.

Mi pare che sia questo in riassunto quanto disse l'onorevole De Monte.

So la cosa sta in questi termini, un dilemma viene a togliere ogni dubbio.

O esiste il decreto del prodittatore nel senso che fu enunciato, e quei beni sono e rimangono demaniali, o si vuole che il solo fatto del possesso per parte della Corona di tali beni, non ostante che siano stati dichiarati demaniali, possa attribuire un qualche diritto alla medesima (ciò che non mi pare), e siccome questi beni non sono compresi nello specchio di tutti quelli che ora si attribuiscono alla Corona, al quale specchio si riferisce la legge, evidentemente non possono passare alla Corona.

Per conseguenza tali beni, o sono demaniali perchè tali furono dichiarati dal Dittatore; o se tale dichiarazione non bastasse, lo rimangono perchè non sono compresi nell'elenco, nello specchio, nel quale sono circoscritti i beni che ora si vogliono assegnati alla Corona.

Di modo che da quanto l'onorevole Senatore De Monte disse al Senato, si ha quanto basta per sapere che quei beni cui egli accenna non appartengono, o non apparterranno dopo la legge che discutiamo, alla Corona, e sono riconosciuti e dichiarati demaniali.

Di essi non occorre per ora occuparci, perchè si provvederà quando si tratterà dei beni demaniali; ma rimane in ora incontestato che non passano alla Corona.

**Senatore De Monte.** Domando la parola per uno schiarimento.

**Presidente.** La parola è al Senatore Giuliani.

**Senatore Giuliani.** Vi rinuncio.

**Senatore Nigra.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Nigra.

**Senatore Nigra.** Io mi permetterò di dare un piccolo schiarimento il quale in gran parte risulta già da quanto disse or ora l'onorevole Senatore Arnulfo, ma che forse sarà ancora più chiaramente, da quanto dirò, inteso.

Quando si volesse giudicare dei beni che passano alla Corona da quelli che sono ora amministrati dall'amministratore della Casa del Re a Napoli, sicuramente nascerebbe confusione, cioè di non sapere positivamente quali dietro i decreti dittatoriali sieno realmente rimasti o no al demanio o alla Corona; e ciò deriva da che, quantunque esistessero i decreti che determinavano quali rimanevano e quali non restavano, lo stesso amministratore che ne aveva allora la direzione, continuò a farli valere assieme.

Da ciò deriva che bisognerà venire ad un accertamento e ad una conseguente liquidazione, e stabilire

regolarmente quelli i cui prodotti devono rimanere alla Corona, e quelli che devono andare al demanio.

In questa liquidazione si procederà in modo che la Casa del Re non parteciperà, salvo ai redditi di quelli che sono portati nella nota della legge che si discute oggi, ed ogni differenza scomparirà quando saranno liquidati i conti tra le finanze e la Casa Reale.

Di modo che ciò non implica minimamente alla votazione della legge di oggi, la quale stabilisce nominativamente quali sono i beni che dal 1860 devono produrre a beneficio della Corona e quelli che devono dare i loro proventi al Demanio, e credo che la legge possa essere votata senza che nè la Casa del Re, nè il Demanio abbiano a scapitare nelle proprietà loro devolute, mentre il risultato della liquidazione stabilirà l'equivalente dovuto a ciascuno.

**Senatore De Monte.** Ripiglio la parola per ringraziare gli onorevoli preopinanti degli schiarimenti che hanno dato, poichè la discussione ha portato quella precisione che si conveniva nella cosa.

Se non che rimane un sol dubbio riguardo ai beni di Carditello e di Calvi; perciocchè sotto nome di beni adottati agli usi di Casa Reale, vogliono essere indicati quelli che non comprendono estese tenute, quali sono propriamente dati ad affitto per rendita. Ora precisamente quel che dicevano gli onorevoli preopinanti vale per i beni di Venafro, vale per i beni di Puglia, e per altri beni qualsivogliano che non sono negli specchietti nominati. Ma quanto ai beni di Carditello e Calvi, se li troviamo nello specchietto di quelli attribuiti alla Corona, verrà la medesima a ricevere una rendita di più oltre la sua dotazione.

Dunque occorre domandare se questi beni non sono propriamente beni per delizia e per gli usi immediati di Casa Reale, ma sono beni redditizi, tanto che si affittano ogni anno a molte decine di migliaia di ducati; ed allora bisogna escluderli; poichè altrimenti la dotazione della Corona non è quella che si va a votare ma sarebbe quella, più l'aggregazione delle pingui rendite che ricavansi da questi beni.

E però desidererei quest'altro chiarimento, se nei beni di Carditello sono annessi pure i beni redditizi, quelli che si danno in affitto, nel qual caso è ciò da tenersi in considerazione.

Di più, una seconda domanda. Si parla nello specchietto dei beni di Carditello; ma sotto l'amministrazione di Carditello è compresa pure l'amministrazione di Calvi, dove sono beni di grande estensione.

Laonde se gli onorevoli preopinanti o altri possono dare notizie così esatte che tolgano via, come i precedenti anche questi altri motivi di dubitazione, nulla di meglio, e passeremo diffilato alla votazione della legge: altrimenti sarà uopo avere delle nozioni esatte che portino la precisione sugli indicati oggetti.

Dunque riassumo quest'ultimo dubbio mio. Nell'amministrazione di Carditello ci ha dei beni di grossa portata, tenute di grand'estensione, le quali non ser-

vono agli usi immediati di Casa Reale, ma si danno in affitto e se ne ritraggono pingui proventi. E però desidererei sapere se questi beni sono pure a reputarsi compresi in quello specchietto che accenna ai beni di Carditello, e che sono ritenuti dalla Real Casa. Secondariamente desidererei che effettivamente sia chiarito se tutti gli altri beni i quali sono nell'estensione delle proprietà di Calvi, ma compresi anche nell'amministrazione di Carditello, se questi altri beni comunque non indicati sotto nome di Calvi nello specchietto, debbano continuare a comprendersi nell'amministrazione medesima di Carditello, e reputarsi far parte anche dello specchietto che li attribuisce alla Casa Reale.

**Senatore Nigra.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Nigra.** L'onorevole Senatore preopinante avrà fatto riflesso che nella nuova legge della dotazione della Corona si retrodanno al Demanio dei beni che erano già stati colla legge precedente affetti alla lista civile.

Egli osserverà che la tenuta di S. Felice nel modenese rientra nel dominio delle finanze.

La tenuta di S. Felice è una delle migliori che la lista civile avesse in assegno.

La cessione che la Casa del Re fa al Demanio di questa tenuta, si vuole compensare con beni i cui redditi si crede possano all'incirca giungere al valente di quei beni appunto cui accennava il preopinante, che sarebbero dati alla Corona non in aumento, ma in cambio, in equivalente della somma che rende la tenuta di S. Felice.

E direi (non vorrei asserirlo con troppa franchezza) ma a parer mio i beni che la Casa del Re retrodà al Demanio sono di un reddito maggiore di quello che riceve.

Questo è il motivo per cui anche questi beni già compresi fra i demaniali prima, furono ora assegnati alla nuova lista civile.

Credo con ciò di avere risposto a tutte le questioni, ma ripeto sempre che questo non altera menomamente la cifra a cui si voleva portare la lista civile, anzi, ripeto, che a mio credere il reddito di questi beni è minore di quello della tenuta di S. Felice, la quale essendo affittata si sa che cosa rende, mentre quella di Carditello e simili, io non la conosco veramente in dettaglio, ma credo sia di una rendita minore.

*Moltè voci.* Ai voti.

**Presidente.** Passerò alla lettura degli articoli:

**Art. 1.**

« L'assegno fatto alla Corona sulle finanze dello Stato coll'art. 3 della legge 24 giugno 1860 a contare dal 7 novembre 1860, è aumentato di cinque milioni settecento cinquanta mila lire.

(Approvato).

**Art. 2.**

« All'elenco dei beni stabili annesso alla legge del 24 giugno 1860 è sostituito l'elenco A annesso alla pre-

sente, e tornano a far parte delle sostanze del Demanio nazionale gli stabili assegnati alla Corona colla stessa legge o col decreto del Prodittatore delle province napoletane in data del 19 ottobre 1860, che sono indicati nell'elenco B. »

(Approvato).

Art. 3.

« A spese delle finanze, ed in contraddittorio del Ministro della Real Casa, sarà compilato l'inventario dei beni di cui al precedente articolo. »

(Approvato).

Art. 4.

« Il personale di ogni categoria della Real Casa dell'ex Regno delle Due Sicilie, che trovavasi in attività di servizio, ovvero in disponibilità al 1 gennaio 1861, come pure i collocamenti a riposo e le nuove nomine che ebbero luogo a datare da tale epoca rimangono ad esclusivo carico della Lista civile; si inscriveranno per contro a carico dello Stato le pensioni accordate a tutto il 1860. »

(Approvato).

Si procederà all'appello nominale per la squittinio segreto.

PRESENTAZIONE  
DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

**Ministro degli Esteri.** A nome del mio collega Ministro dei lavori pubblici ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge: uno per autorizzare la spesa occorrente per ultimare i lavori del porto di Livorno, e l'altro per la costruzione di un antemurale davanti alla cala di Palermo, e di un bacino da carenaggio nella cala stessa.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro degli esteri delle leggi che ha presentato le quali saranno stampate e distribuite ai signori Senatori.

(Il Senatore Segretario Arnulfo fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio segreto.

Numero dei votanti	64
Favorevoli . . . .	59
Contrarii . . . . .	5

(Il Senato approva).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER UNA TASSA SU DIVERSE CONCESSIONI  
DEL GOVERNO.

(V. Atti del Senato N. 113 quater).

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per una tassa sopra diverse concessioni del Governo.

Il signor Commissario accetta le modificazioni proposte dall'ufficio centrale ?

**Commissario Regio.** Sto fermo al progetto ministeriale.

**Presidente.** Se piace al Senato si potrebbe risparmiare la lettura del progetto.

Voci. Sì, sì.

**Presidente.** Non essendovi opposizione, è aperta la discussione generale.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Chiesi. L'ufficio centrale, al quale ho l'onore di appartenere, propone l'adozione del presente progetto di legge. Se non che la maggioranza dell'ufficio medesimo non accetta il numero 2 dell'art. 1 della legge che riguarda la tassa nelle elezioni dei preposti di qualsiasi comunità religiosa regolare o secolare ecc.

Io sono dissenziente dalla maggioranza dell'ufficio centrale e dichiaro di accettare la legge qual fu proposta dal Ministero.

L'ufficio centrale nel giustificare il rifiuto che dà al numero 2 dell'art. 1 si riporta in sostanza alle ragioni che furono svolte nella dotta relazione del precedente ufficio centrale del Senato.

Queste ragioni si risolvono in un dilemma: o gli uffici di prepositura traggono con sé qualche dotazione vitalizia che debba volgere a vantaggio del titolare, e allora è applicabile, dice la relazione, la tassa per la presa di possesso del beneficio; o l'ufficio è una mera carica più o meno onorevole, e allora non offrendo guadagno apprezzabile, sarà forza concludere che manchi ogni soggetto d'imposta.

Per quanto rispetto io professi, e per quanto conto io faccia delle ragioni che furono svolte nella dotta relazione del precedente ufficio centrale, mi permetto di osservare che, a parer mio, a questo dilemma fu vittoriosamente risposto nella relazione dell'ufficio centrale dell'altra Camera.

Imperocchè l'ufficio centrale del Senato suppone, come osservava saviamente, a parer mio, la relazione della Commissione della Camera elettiva, suppone due soli casi:

Il caso cioè che in favore del preposto si faccia luogo ad un vantaggio, ad un beneficio, ed il caso in cui questa nomina si risolva in un puro titolo d'onorificenza, e non vi sia vantaggio di sorta; ma vi è un altro caso non contemplato nel dilemma che fa l'ufficio centrale del Senato, e questo caso avviene appunto quando vi sono beni appartenenti alla Comunità alla quale viene preposto un capo che amministra e dirige questi beni.

In questo caso certamente non è applicabile la tassa per la presa di possesso del beneficio, perchè a questo preposto non vien dato nessun beneficio, ma in realtà egli è posto all'amministrazione, alla direzione di una Comunità che possiede beni, e mi pare giusto, ed equo che si possa benissimo dal Governo esigere una tassa per la nomina di questo preposto, in quanto che questa Comunità ha beni che sono amministrati da esso.

Si osservava nella relazione a cui accennavo, che questa tassa presa dalle leggi austriache non ha le stesse ragioni, come in dette leggi, in quanto che secondo quelle era necessaria la conferma ed approvazione di questo preposto.

Ma, Signori, se da noi non è necessaria questa approvazione o conferma esplicita, non possiamo però non riconoscere, che una tacita conferma, od approvazione è necessaria; imperocchè il Governo riconosce questo capo, e corrisponde con esso in tutti i casi in cui ha bisogno di trattare colla Comunità.

Io credo poi, che questa tassa produca ancora un buon effetto morale, ed è di mantenere assai più la pace e l'armonia in queste Comunità religiose; imperocchè saranno i soggetti a questi preposti più facilmente tolleranti, più sommessi e non così facilmente si invoglieranno di una mutazione, quando sappiano che questa mutazione produrrà una tassa a favore dell'erario.

Per queste brevi considerazioni dichiaro di votare per l'intero progetto di legge quale fu votato dalla Camera dei Deputati, e quale ci viene proposto dal Ministero.

Senatore **Mamell**. Ad oca delle ragioni addotte nella relazione della Camera dei Deputati, e ripetute dal Senatore Chiesi, non so rendermi ragione di questa tassa. Si dice che il dilemma posto nella relazione dell'ufficio centrale del Senato sia inesatto, perchè non contempla il terzo caso, quello cioè di un corpo morale possessore di beni.

Ma domando io, si tratta forse qui d'imporre il corpo morale?

Accade forse qualche mutazione nella proprietà dell'ente morale? No certamente.

Il preposto niente acquista, nè proprietà, nè usufrutto, anzi nè anco possesso di beni, nè amministrazione: non vi ha dunque per lui materia imponibile, nessuna mutazione avviene nel patrimonio dell'ente morale, che possa essere soggetto d'imposta.

Io non comprendo quale correlazione abbiano fra loro l'elezione del preposto col patrimonio dell'ente, per trarne un titolo di tributo.

Ho detto, che il preposto non ha l'amministrazione dei beni, poichè le di lui attribuzioni sono puramente di disciplina, d'ordine, di governo della Casa: ogni Comunità religiosa od ecclesiastica ha i suoi amministratori affatto distinti.

Del resto la nuda amministrazione senza alcun emolumento nè partecipazione al reddito, non è materia imponibile; e quindi nulla può influire nel merito della cosa, quando anche si ammettesse nei preposti la supposta qualità di amministratori.

Io mi limito a queste poche parole, perchè credero di fare torto all'evidenza, se volessi diffondermi in una più ampia dimostrazione; e quindi dichiaro fin d'ora che ove si mantenga la disposizione di cui si tratta, io voterò assolutamente contro la legge.

**Presidente**. Se nessun altro domanda la parola sulla discussione generale, darò lettura degli articoli.

**Commissario Regio**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Commissario Regio**. Chiedo ora la parola, sebbene quello che sono per dire, anzichè investire la discussione generale, si riferisca al secondo numero del primo articolo.

Dacchè su questo specialmente si sono trattenuti gli onorevoli preopinanti, credo che conferirà alla brevità, che io risponda ora, senza riaprire la discussione più tardi.

Signori, a me pare che qui siamo in un equivoco. Confesso che veduta la questione dal punto di vista, nel quale la considera la maggioranza dell'ufficio centrale, nel quale la vede l'onorevole Senatore Mamell, veramente bisognerebbe concludere com'essi hanno concluso; e qui mi perdoni l'onorevole Senatore Chiesi, se contento d'averlo favorevole nella sostanza, decampo dalle ragioni colle quali egli appoggia la sua opinione, comunque quelle ragioni abbiano quel valore, che non possono non avere per l'autorità dell'oratore.

Si dice, ma che mai volete tassare? Manca nel caso ogni subbietto tassabile. Mi guarderò bene dal rispondere: Se manca il subbietto tassabile, non può parlarsi di gravame. Questo sarebbe un vano giuoco di parole, nè io me lo permetto.

Accetto adunque l'obbietto nella sua vera sostanza, indipendentemente da ciò che di meno esatto è nella sua forma.

Manca, voi dite, il subbietto tassabile, perchè si vuol tassare un passaggio sia pur d'usufrutto che manca nel nominato ad una prepositura.

Ma, Signori miei, è forse la prima volta che le leggi hanno apparenza di tassare (scusate se io dico così) un cho di negativo, nel senso che oggi mi viene opposto, vo' dire un mancato passaggio? Avete votato in questa Sessione una legge voi stessi nella quale il subbietto tassabile era quello che si nega oggi potere essere subbietto di tassa nella legge attuale.

Senatore **Mamell**. Domando la parola.

**Commissario Regio**. Nello spirito inventivo delle finanze moderne, vi è stato questo, che dopo avere tassato i movimenti della proprietà, si sono pur voluti talvolta ed in date condizioni tassare i mancati movimenti di proprietà; nel fine che tutte le proprietà sottostessero ad eguali pesi in favore del pubblico erario.

Ed invero; che altro è, o Signori, la tassa sui beni di manomorta? Che forse è una tassa diretta sopra i redditi come quella che colpisce tutti i beni privati? Ma no! È una tassa per i mancati passaggi della proprietà specialmente per causa di morte. La manomorta non muore mai. Dunque quando i beni di manomorta si sottopongono a tassa per mancati passaggi a causa di morte, si impone un subbietto, a dir vostro, non tassabile. Si colpisce nel vuoto. Ma no! Si vuole una tassa suppletiva. Signori! Forse voi date all'articolo in discus-

sione il carattere che aveva nel primitivo progetto ministeriale, primitivo progetto che appunto perchè sottoponeva un atto di concessione governativa, era molto più limitato che non sia quello votato dalla Camera dei Deputati. Però dopo le mutazioni che questo progetto ha subito, evidentemente la tassa attuale ha rivestito il carattere (quanto alla nomina dei preposti) di una tassa similare, d'una tassa supplementare, d'una tassa di surroga. Dunque non è vero che qui manchi il subbietto tassabile.

Nella nomina ad un beneficio si colpisce un movimento d'usufrutto. La nomina è occasione per colpire quel passaggio. Nella nomina del preposto, la nomina non è materia ma occasione della tassa, perchè per la sola condizione speciale del possessore che è interamente un ente morale, manca quel movimento di usufrutto che in condizioni naturali, in condizioni ordinarie non mancherebbe.

Ho inteso dalla parte sinistra....

Senatore **Aiferi**. Credo che sia la diritta!

**Commissario Regio**.... obbiettarmi che io mi conduco a confessare una duplicazione di tassa, e con questo mi pare che si voglia alludere alla tassa sui beni di manomorta. Ma se l'obbietto esistesse, voi l'avreste già incontrato, quando votaste la tassa sulla nomina di un beneficiario. È stato detto altre volte in questo medesimo consesso, che la tassa sui beni di manomorta rappresenta in parte la tassa sui passaggi, che mancano nel possesso della manomorta, la tassa per i mancati passaggi, più specialmente a causa di morte. Ed è su questo fondamento che voi, o Signori, avete già altra volta votato una tassa sulle nomine dei benefici che portano un movimento di usufrutto. L'obbietto di duplicazione io lo rigetto, e lo rigetto sulla vostra medesima autorità. Perchè se voi aveste trovato che nella tassa sulle nomine dei benefici fosse una duplicazione, voi, o signori, non l'avreste votata.

Ora posto che non è una duplicazione la tassa sulla nomina dei benefici, non è nè può essere una duplicazione la tassa per la nomina dei preposti. La finanza moderna ha riguardato la proprietà astrattamente dai suoi possessori, ha contato nelle sue previsioni di cavare dalla proprietà fondiaria una tassa diretta, e quindi tasse indirette per i passaggi da una ad altra mano. Ora siccome rispetto ai corpi morali questi passaggi non si verificano o si verificano più raramente, ha perciò costituita una nuova tassa, la tassa sui beni di mano-morta che si sovrappone alla tassa fondiaria e che è un rappresentante dei passaggi che in gran parte mancano; quindi in questo punto di vista si potrebbe dire, che quella tassa colpisce niente, perchè colpisce in certo modo passaggi che non si verificano. Ma no, quella mancanza diventa una ragione per cui la finanza cerchi altrimenti ciò che la proprietà deve darle.

Ora come rispetto alla proprietà in genere voi avete inteso di porre un'eguaglianza tra i proprietari privati, e la proprietà di mano-morta sovrapponendo alla tassa

fondiaria diretta una tassa speciale egualmente diretta sui beni di mano-morta, che rappresenti i mancati passaggi per questi beni, così quando rispetto ai beni della causa pia ecclesiastica, si sottopongono i beni del beneficiario ad una piccola tassa per il movimento dell'usufrutto, per l'identica ragione voi completate la eguaglianza se sottoponete i beni delle corporazioni religiose ad una tassa similare, ad una tassa suppletiva, ad una tassa che rappresenta quella che nei beneficiari colpisce il movimento d'usufrutto, che manca nei beni delle corporazioni perchè l'usufrutto rimane immobile nella corporazione.

A questo modo ed in questo rispetto voi tasserete con perfetta parità i beni della causa pia ecclesiastica, nè incontrerete nella tassa in occasione della nomina del preposto duplicazione che già non avete incontrato nella tassa per la nomina del beneficiario.

Il subbietto della tassa, non lo dimentichiamo o Signori, non è la nomina del preposto, questa è la occasione di esigere la tassa per i mancati passaggi d'usufrutto, passaggi d'usufrutto che già tassate colla vostra precedente votazione.

Ora salvati i principii, la questione diventa tutta di semplice convenienza. Temete voi che questa tassa diminuita, come fu da quello che era nel primitivo progetto, temete voi che porti degli sconci morali pei quali dobbiate rinunziare ad un principio di eguaglianza?

In verità, non lo credo. Pure sembra averlo temuto la maggioranza dell'ufficio centrale.

E qui, o Signori, vi prego di rammentare come nell'ultima fase che ha avuto questo progetto, si fanno dai redditi dei beni della causa pia, i cui preposti si tratta di nominare, tali e tante detrazioni prima d'applicare la tassa che tutti i casi nei quali questa tenue tassa potrebbe riescire alquanto odiosa o pesante sfuggono completamente.

Quindi non potete mai immaginare che vi sia un povero monastero sul quale si faccia colla tassa una detrazione di mezzi ai bisogni di quelli che vivono ormai la vita del ritiro; si fanno detrazioni tali e tante che la tassa non colpirà altro che i sopravanzi ai bisogni di qualunque corporazione.

Se dunque conservando un principio di uguaglianza rispetto ai beni della causa pia ecclesiastica questa tassa così contrastata non colpirà che i sopravanzi di qualche monastero, potrà egli dirsi che sia una tassa tanto odiosa che debba anche questa volta essere rigettata?

L'ufficio centrale diceva che renderà poco, che si troverà modo, legalmente operando, di eluderla.

Ma, Signori, se ciò è, permettetemi che vi dica che questo argomento si può ritorcere contro gli opposenti; se renderà poco, vuol dire che sarà tassa che poco o niente colpirà, vuol dire che sarà tassa che non darà da ridire, che non sarà mai tassa che allarmarà; e intanto si applicherà una legge che facendo un altro passo verso la unificazione finanziaria, promette di dare nelle

rimanenti sue disposizioni qualche frutto alla bisognosa finanza.

**Presidente.** La parola è al Senatore Mameli.

Senatore **Mameli.** Poco amico delle astrattezze, io prendo la questione nel semplice e naturale suo aspetto senza ambagi e senza perplessità.

Il preposto non deve confondersi con l'ente morale. L'istesso R. Commissario ammette, che non vi è titolo neppure apparente per colpire quello di tassa; quindi si rivolge all'ente morale, e sostiene, che questo si vuole colpire di nuova o suppletiva tassa, e l'elezione del preposto non è che l'occasione, ossia il colore di titolo che si ricerca per autorizzare l'imposta.

Ma se così è perchè non proporre in termini diretti ciò che si vuole?

Ma si comprenderà facilmente la ragione, per cui si pone innanzi la causa della elezione dei preposti; perchè una nuova imposta a carico degli enti morali onde rappresentare i diritti di successione, che non si possono rispetto ai medesimi verificare, e quelli di alienazione di beni che si verificano più raramente, sarebbe una duplicazione della così detta imposta delle manimorte, tanto meno tollerabile, attesa la quota di concorso gravosissima, che gli enti morali ecclesiastici sopportano in favore della Cassa ecclesiastica, imposta la quale, come altra volta dimostrai nella discussione di questo stesso argomento, talvolta supera anche il cinquanta per cento.

Cosicchè qualunque nuovo aggravio si volesse aggiungere, sarebbe un vero assorbimento anzichè una imposta secondo i veri caratteri di universalità e di equabilità, che la giustizia e l'art. 25 dello Statuto richiedono.

Io sono ben lontano dal riconoscere giusta la tassa, che in ragione della collazione e possesso del beneficio si vuole imporre ad ogni nuovo beneficiato, anzi ravviso, anche in questo, duplicazione di tassa con quella di manimorte; ma tuttavia non posso non riconoscere rispetto all'investito una traslazione di usufrutto, che dà titolo all'imposta. Questo però manca affatto nella elezione dei preposti suddetti, perchè questi, giuovi il ripeterlo, niente acquistano, e nessuna mutazione accade nel patrimonio dell'ente morale cui presiedono.

Senatore **Sappa.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Sappa.** Io vorrei osservare al Senato che nel ragionamento fatto dal signor Commissario del Governo vi è forse qualche inesattezza.

Egli per dimostrare che la tassa di cui si ragiona, ha un soggetto tassabile, ricorre all'esempio della legge sulle manimorte e dice che in questa si colpisce effettivamente un passaggio di proprietà che non esiste, perchè la legge ha stabilito la tassa di manimorte sui corpi morali.

L'ha stabilita (dice il signor Commissario del Governo) perchè nei corpi morali non vi ha la tassa delle successioni.

Però osservo che, allorquando la legge sulle tasse delle manimorte fu discussa in Parlamento, non solo si è detto che quella tassa doveva tener luogo dei diritti di successione, che non colpiscono le manimorte, ma si è pur detto che teneva luogo di tutti quei diritti che si percepiscono pel passaggio della proprietà tra vivi, come sono i diritti di insinuazione ecc. che men frequentemente colpiscono i corpi morali.

La questione si appoggia adunque a questi ragionamenti, la tassa di manimorte tien luogo sia dei diritti di successione, che di quelli d'insinuazione, che meno frequentemente colpiscono i corpi morali.

Ciò nullameno ogni qualvolta accade un passaggio di proprietà appartenente a manimorte per via di alienazione autorizzata o per contratti di locazione, si percepiva sempre il diritto di insinuazione.

Coerente a questi principi, il progetto che ora è proposto dall'ufficio centrale ammette adunque la tassa sulla presa di possesso dei benefici, perchè ogni volta che il passaggio d'usufrutto ha effettivamente luogo, si debbe percepire la tassa, non ostante che questo passaggio d'usufrutto già sia stato in parte virtualmente colpito nella legge generale di manimorte.

Ma se nel caso di cui in ora si tratta noi ammettessimo la tassa sulla nomina dei preposti dei monasteri o dei superiori delle collegiate per tener luogo delle tasse che si pagano da privati per li trapassi di usufrutto, noi colpiremmo due volte questa fittizia trasmissione; una prima volta l'avremmo colpita colla legge delle manimorte, e una seconda colla legge di cui ora si tratta; dunque vi sarebbe duplicazione d'imposta sulla presunzione d'un trapasso che non ha luogo; quindi, ripeto, vera duplicazione della tassa d'usufrutto, il quale già venne colpito in prevenzione un'altra volta colla tassa di manimorte.

Io ho creduto di dovere esporre queste mie considerazioni al Senato in quanto che il ragionamento del signor Commissario del Governo presentava un'apparenza di legalità che mi pareva importante di chiarire.

Sarebbevi ancor qualche altra ragione di convenienza da aggiungere, ma fu già esposta dal Senatore Mameli, nè io vorrei venire, coi miei ragionamenti, a debilitare per avventura l'effetto che certamente han prodotte le assennate sue parole.

Commissario **Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Commissario **Regio.** In questo luogo non si discute lungamente: la sapienza del Senato ne dispensa. Ma io tengo a questo, che i termini della questione, i termini dei fatti siano posti esattamente.

Mi perdoni l'onorevole preopinante: può non piacere che dopochè i beni delle manimorte sono stati colpiti con una tassa suppletiva di passaggio come avviene colla tassa speciale diretta su quei beni, non si abbiano a colpire mai più per un passaggio. Ma il Senato ha già votato su questo rapporto una tassa di vero passaggio nell'acquisto dell'usufrutto che fa il beneficiato.

Potrebbe ammettersi che quando si paga annualmente la tassa speciale diretta sui beni di mano morta, non si abbiano mai più questi beni a tassare per un passaggio qualsiasi: questo si potrebbe ammettere; ma mi scusi: una volta che si sottopone il beneficiato ad una nuova tassa per il passaggio dell'usufrutto, non vedo che supremi principi di eguaglianza ostino che una tassa similare si ponga sui beni di un monastero; se duplicazione non è nel primo caso, duplicazione non è nel secondo; e i due casi sono in questo rispetto identici.

Così a casi identici farete identico trattamento del quale la differenza apparente ma non reale sarà questa, che i beni dei beneficiati si colpiranno al momento del passaggio dell'usufrutto, e che i beni dei monasteri si colpiranno in occasione della nomina dei preposti.

Ma il gravame al quale si sottopongono non sarà maggiore nell'un caso che nell'altro. Faccia il Senato quello che meglio crede nella sua saviezza, ma io ho tenuto a mostrare, che votando l'articolo come uscì dall'altro ramo del Parlamento e nella parte che è combattuta, non si viola il principio di eguaglianza, fatto specialmente riscontro colle altre disposizioni della legge.

Senatore Coppi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Coppi ha la parola.

Senatore Coppi. Non pare all'ufficio centrale che regga l'assimilazione che ha dedotto l'onorevole Commissario del Governo, derivandola dalla tassa che pagano già le manimorte: cotesta tassa fu imposta all'oggetto di uguagliare le condizioni dei beni delle manimorte a quelle dei beni delle mani vive.

Nel caso presente questa eguaglianza non vi è; non v'è il passaggio di proprietà; non vi è nulla.

Dunque la disposizione sulle manimorte non mi pare che possa allegarsi con utilità e con successo nel caso di cui si tratta. Qui non vi è altro che un trasporto di autorità, di soprintendenza, e ciò non entra nel dominio della legge civile, è cosa gerarchica, epperò pare all'ufficio che debba tenersi fermo ciò che ha opinato nella relazione.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. L'onorevole Commissario Regio con quell'acutezza d'ingegno che gli è propria tratta con accorgimento la questione per giustificare l'ammissibilità dell'articolo di legge che è in discussione.

Io mentre ammiro il suo ingegno, non posso dividere la sua opinione, e parmi che analizzati e calcolati gli argomenti al giusto loro valore, non giovino allo scopo, e debbasi abbracciare una diversa conseguenza.

L'onorevole Commissario regio dice: non si tratta con questa legge di colpire la materia imponibile, e perciò di ricercare se esista, ma si vuole colpire gli atti che non si fanno, prendendo occasione dalle nomine dei preposti delle corporazioni regolari o secolari, e soggiunge: siccome fu già dal Senato ammesso che

per il possesso dei benefici si debba pagare una tassa così per la elezione dei preposti, vi è occasione di farne pagare un'altra. Mi pare che tale sia la sua argomentazione.

Ciò essendo, l'onorevole Commissario Regio volle trasformare la natura degli enti e lo stato delle cose: egli dice che le corporazioni regolari e secolari debbono appunto pagare, perchè non hanno luogo in esse delle collazioni di benefici od altri trapassi simili.

Ma è ovvio l'osservare che ogni corpo, ogni ente deve considerarsi secondo la natura propria. È proprio dei benefici l'averli a intervalli, secondo le circostanze, nomine di beneficiati, e si vuol colpire d'imposta il vantaggio che il beneficiato ricava. Ma il corpo regolare e secolare che non è costituito nè da un beneficio, nè da più benefici, per propria natura non può avere dei beneficiati da nominarsi ad intervalli; motivo per cui, considerate le cose come sono, l'argomento che si è dedotto dall'onorevole Commissario Regio, non può assolutamente sussistere, perchè, ripeto, i benefici hanno una esistenza loro particolare e propria, hanno caratteri speciali che non hanno le corporazioni le quali posseggono in comune, ed il loro patrimonio non ha dei benefici carattere alcuno; quindi non si può argomentare per analogia al riguardo, perchè analogia non vi è per dire come si disse che appunto perchè non vi ha trapasso, non vi sono nomine nelle corporazioni doversi pagare la tassa nello stesso modo e per la stessa ragione che si paga quella del 4 p. 0/0 dalle manimorte.

Ad un tale riguardo il signor Commissario Regio ci dice: il principio di avere ammesso una tassa per i non passaggi, e per i non trasferimenti di proprietà o d'usufrutto, l'avete voi Senatori votato.

Quindi ammesso tale principio, ammettetelo anche in questa legge. Ma è da ritenersi che si è votata la tassa di mani-morte, per tener luogo dei diritti di successione, in parte dei diritti delle trasmissioni fra vivi della proprietà, perchè le trasmissioni per causa di morte non hanno mai luogo per i corpi morali, e quelle tra vivi si fanno tanto numerose quanto fra privati; quindi con tale tassa domanderò io, si è cambiata la condizione delle mani-morte relativamente a tutti i cittadini?

No, non si è che parificata; poichè calcolato il rilevare della tassa di mano-morta in modo approssimativamente corrispondente a ciò che si paga dai cittadini per le mutazioni di proprietà, le mani-morte vengono poste nella stessa condizione di costoro per rapporto alle imposte di registro, o dicasi di mutazione di proprietà. Cittadini e manimorte sono eguali, ed a tale riguardo lo Statuto è osservato e rispettato.

Esaminiamo ora se è pareggiata la loro condizione relativamente a questa tassa che si vuole giustificare col difetto di nomine beneficiarie nelle corporazioni e che si vuole riscuotere in occasione delle nomine dei preposti delle corporazioni secolari e regolari.

Egli è evidente che niuna tassa pagano i cittadini

che corrisponda a quella speciale e *sui generis* che si vuole imporre in ora alle corporazioni.

I cittadini pagano come le mani-morte la tassa di trasmissione di proprietà, e vi è soltanto differenza nel modo di pagarla.

In ciò sono trattati egualmente.

Ma le corporazioni pagano in particolare la tassa di concorso o dicasi di contributo, la quale è onerosa assai, ed alle medesime si vuole aggiungere quella di cui trattiamo; i beneficiati pagheranno la tassa di cui al n. 1 dell'articolo primo di questo progetto di legge. Ciò posto, niuno è che non veda un'assoluta disuguaglianza di trattamento in fatto d'imposte fra i cittadini e le corporazioni ed i beneficiati.

Ma a giustificare simile ineguaglianza si dice: le nomine di preposti delle corporazioni debbono pagare per la stessa ragione che si sottopongono a tassa le nomine ossia il possesso dei benefici.

Ma è da ritenersi in primo luogo che quest'argomento non escluderebbe l'ineguaglianza di trattamento confrontando quel che si impone ai cittadini e quel che si vuole imporre alle corporazioni.

In secondo luogo i preposti che sono nominati dalle corporazioni, e per tempo limitato, non possono paragonarsi ai beneficiari, perchè non si attribuiscono ai preposti redditi pel fatto della loro nomina, e per contro colla nomina ai beneficii si attribuiscono dritti di usufrutto, di goldite, d'uso per tutta la vita ai nominati.

Ora come si vogliono assimilare per l'oggetto di tassarli le due condizioni, cioè quella del beneficiario che acquista diritto di goldite, d'usufrutto, a quella del preposto che acquista niente?

Perciò io credo che non sussista il modo d'argomentare dell'onorevole Commissario Regio, e tanto meno credo che possa ammettersi l'articolo in discussione stante la poca importanza della tassa, la quale non traslascia tuttavia di essere di qualche peso per chi la deve sopportare.

Ma sia pure che mediante le modificazioni che si sono introdotte, la tassa per avventura non riesca gravosissima, ma, o Signori, è questione di principii, è questione di considerare se i corpi morali a fronte dello Statuto sieno con giustizia trattati in fatto d'imposte.

Non è questione di ciò che si possa ricavare mediante l'imposta.

L'onorevole Commissario Regio ha detto rivolgendosi all'ufficio centrale: Voi dite che la tassa sarà di lieve importanza, e ci si farà frode; ed io replico se si tratta di poca cosa, ammettetela.

Ma io mi permetto di contraporre; le tasse non si debbono imporre quando non sono tali da produrre

alle finanze un certo tal qual vantaggio, ed appunto perchè queste non lo recheranno, vi è ragione per non imporre. Aggiungo poi che le tasse non si devono imporre salvo quando sono giuste e quando colla giustizia vi è un profitto di qualche rilievo per l'erario.

Ma derogare ad un principio consacrato dallo Statuto per ciò che il danno non sia gravissimo, non è cosa da ammettere; anzi vi è una ragione di più perchè non si debba derogare al principio fondamentale.

Aggiungerò che l'argomento dedotto dalla votazione del primo numero dell'articolo primo non sussiste, poichè finora l'articolo non fu votato neppure in tal parte, ed è intatto ed intero allo stato di semplice progetto in discussione.

Quanto a me dichiaro che nè approverò in ora nè prima approvai tale articolo: poichè io non posso convenire che il beneficiario debba trovarsi in condizione affatto eccezionale se ottiene un beneficio. Tanto i cittadini se acquistano un usufrutto quanto il beneficiario se acquista un usufrutto con titolo efficace per trasferirglielo, sono colpiti dalla tassa di registro egualmente; dopo ciò non devono i beneficiati essere soggetti ad altra tassa loro particolare.

Nella relazione che fu fatta al Senato sulla legge di registro, si dichiarò ben chiaramente che la tassa colpiva le nomine e i beneficii, e che era mestieri, quando si trattasse della presente legge, di provvedere perchè non facesse duplicazione; ed ora si vorrebbe, niun caso fatto di ciò, mediante argomenti sottili ma non solidi, obbligarli a pagare questa tassa *sui generis* e speciale per i beneficiari, il che è ingiusto; quindi inutilmente si argomenta dal n. 1, dell'art. 1 di questa legge per giustificare la tassa di cui si tratta, voluta dai numeri successivi dello stesso articolo.

Io credo quindi che non vuol essere imposta, perchè non è in armonia collo Statuto, venendo ad aggravare i corpi morali, i quali hanno diritto che il legislatore loro usi trattamento eguale ai cittadini senza distinzione in fatto d'imposta.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

*Voci.* A domani.

**Commissario Regio.** Non vorrei lasciare il Senato sotto l'impressione di un equivoco....

*Voci.* A domani.

**Presidente.** Mi pare che potrà parlare domani.

L'ordine del giorno per domani sarà il seguente: al tocco negli uffici per l'esame e lo studio delle due leggi state presentate oggi: alle 2 in seduta pubblica pel seguito della discussione oggi cominciata.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).